

# *Diritto della banca e del mercato finanziario*

ISSN 1722-8360

[www.dirittobancaemercatifinanziari.it](http://www.dirittobancaemercatifinanziari.it)

DI PARTICOLARE INTERESSE IN QUESTO FASCICOLO

- Mercato azionario e competitività
- Informazione finanziaria e “nativi digitali”
- Ricordo di Franco Belli
- Gestione e acquisto di NPL

Periodico Trimestrale - POSTE ITALIANE SPA - Speciazione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003  
Conv. il L. 27/02/2004 - n. 46 art.1, comma 1, DCB PISA - Aut. Trib. di Pisa n. 9/2009 del 8/5/2009

  
**Pacini  
Giuridica**

aprile-giugno  
**2/2025**  
anno XXXIX

***Diritto della banca  
e del  
mercato finanziario***

---



***Diritto della banca  
e del  
mercato finanziario***

  
**Pacini  
Giuridica**

aprile-giugno  
**2/2025**  
anno XXXIX

*Avvertenza*

A partire dal gennaio 2011, la pubblicazione di scritti sulla Rivista è subordinata alla valutazione di *blind referees*. Il sistema dei *referees* è attualmente coordinato dal prof. *Ciro Corvese*.

Nell'anno 2024, hanno fornito le loro valutazioni ai fini della pubblicazione i prof. *Sandra Antionazzi, Elena Bindi, Sido Bonfatti, Antonella Brozzetti, Roberto Caratozzolo, Maria Cecilia Cardarelli, Gian Luca Greco, Gianluca Mucciarone, Maria Teresa Paracampo, Domenico Spagnuolo, Alberto Urbani*.

## ***Diritto della banca e del mercato finanziario***

Rivista trimestrale del Ce.Di.B.  
Centro studi di diritto e legislazione bancaria

### **Comitato di direzione**

Carlo Angelici, Sido Bonfatti, Antonella Brozzetti, Mario Bussoletti, Vincenzo Caridi, Salvatore Maccarone, Stephan Madaus, Fabrizio Maimeri, Riz Mokal, Alessandro Nigro, Michele Perrino, Mario Porzio, Andrès Recalde Castells, Angel Rojo, Vittorio Santoro, Maurizio Sciuto, Ignacio Tirado Martí, Daniele Vattermoli.

### **Comitato editoriale**

Antonella Brozzetti, Vincenzo Caridi, Fabrizio Maimeri, Alessandro Nigro, Maurizio Sciuto, Daniele Vattermoli.

### **Comitato di redazione**

Soraya Barati, Alessandro Benocci, Vito Bevivino, Mavie Cardi, Marco Conforto, Ciro G. Corvese, Giovanni Falcone, Gabriella Gimigliano, Gian Luca Greco, Luca Mandrioli, Francesco Mazzini, Simone Mezzacapo, Filippo Parrella, Giovanni Romano, Gennaro Rotondo, Maria Elena Salerno.

### **Direttore responsabile**

Alessandro Nigro

La sede della rivista è presso lo studio del prof. Alessandro Nigro,  
Viale Regina Margherita 290, 00198 - Roma

L'amministrazione è presso: Pacini Editore Srl  
Via Gherardesca - 56121 Ospedaletto - Pisa  
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300  
[www.pacineditore.it](http://www.pacineditore.it) - [info@pacineditore.it](mailto:info@pacineditore.it)

I dattiloscritti, i libri per recensione, le bozze, ecc. dovranno essere inviati esclusivamente alla sede della rivista.

© Copyright 2025 Ce.Di.B. - Centro di studi di diritto e legislazione bancaria.

Registrazione presso il Tribunale di Pisa n. 9/2009 del 8/5/2009

*Direttore responsabile:* Alessandro Nigro

*Realizzazione editoriale e progetto grafico*



Via A. Gherardesca  
56121 Ospedaletto (Pisa)

*Fotolito e Stampa*  
Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

## SOMMARIO 2/2025

---

### PARTE PRIMA

#### Saggi

<i>Quotazione e fuga dal mercato?</i> , di PAOLO VALENSISE	pag.	177
<i>Informazione finanziaria e "nativi digitali".</i>		
<i>Considerazioni sparse sullo scenario normativo alla prova del ricambio generazionale</i> , di MARIA-TERESA PARACAMPO	»	201
<i>Problematiche relative al procedimento sanzionatorio di Consob... a dieci anni dalla sentenza Grande Stevens</i> , di GIANLUCA ROMAGNOLI	»	219
<i>I piani di risanamento delle controparti centrali: problemi di tutela giurisdizionale e di compatibilità con la dottrina Meroni</i> , di NICOLÒ GALASSO	»	269
<i>Banche dati, informativa e predittività</i> , di PIETRO SORBELLO	»	299

#### Dibattiti

<i>Diritto dell'economia e sviluppo economico. Un incontro di studio dedicato a Franco Belli</i> – Incontro di studio del 7 novembre 2024 coordinato da Fabio Merusi, con interventi di Filippo Sartori, Eliana Viviano, Marco Lamandini, Antonella Sciarrone Alibrandi, Marcello Clarich, Paola Lucantoni, e con postfazione di Antonella Brozzetti	»	325
--	---	-----

### PARTE SECONDA

#### Legislazione

I. <i>Acquisto e gestione dei crediti bancari in sofferenza.</i> Decreto legislativo 30 luglio 2014, n. 116 – Recepimento		
--	--	--

della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. II. Banca d'Italia – Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza, pubblicate il 12 febbraio 2025	»	35
<i>Disposizioni della Banca d'Italia emanate in attuazione del d.lgs. 116/2024 di recepimento della Direttiva SMD. Primi commenti</i> , di DINO CRIVELLARI	»	53

#### *Avvertenza*

Le norme redazionali ed il codice etico sono disponibili sul sito web della Rivista [www.dirittobancaemercatifinanziari.it](http://www.dirittobancaemercatifinanziari.it).

## Il consolidamento bancario che può salvare l'Unione

MARCO LAMANDINI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le ragioni del consolidamento interstatale. – 3. Affrontare gli ostacoli normativi. – 4. Lezioni dagli Stati Uniti. – 5. Un percorso legislativo pragmatico per il futuro. – 5.1. Nascita e crescita: facilitare i gruppi finanziari transfrontalieri. – 5.2. Vita adulta: migliorare la gestione del capitale e della liquidità a livello di gruppo. – 5.3. Crisi e morte: garantire la certezza del diritto nella risoluzione delle crisi. – 6. Conclusione.

### 1. Premessa.

Grazie per l'invito a rendere omaggio a Franco Belli, partecipando a questa bella tavola rotonda. Sono qui per testimoniare l'affetto di Renzo Costi e della sua scuola bolognese per Franco. Di lui è molto vero quanto scrive, nella premessa del volume che oggi consegniamo alla signora Belli, Antonella Brozzetti<sup>1</sup>: «siamo stati fortunati ad averlo avuto come Maestro: seminava cultura e metodo, donava il suo tempo con una generosità impressionante. Restano memorabili i ricevimenti fiume, le sue prove di orchestra con i laureandi, i suoi incontri dedicati alla ricerca con allievi e dottorandi». Questi ultimi li ricordo anch'io vividamente e ogni volta mi colpiva, con la sua intelligenza, la sua passionale, tumultuosa e (fortunatamente) contagiosa empatia. Sono virtù civili che lasciano un'eredità profonda.

I temi di questa tavola rotonda replicano quelli affrontati nel Convegno del decennale i cui atti sono ora raccolti nel volume che oggi celebriamo con Franco; in quel volume Giorgio Gobbi, da par suo, ha affrontato dal punto di vista dell'economista<sup>2</sup> le correlazioni possibili tra regolamentazione e sviluppo economico. Muovo da quel contributo per svolgere alcune considerazioni su come il consolidamento banca-

---

<sup>1</sup> Cfr. BROZZETTI, *Convegno in memoria del Professor Franco Belli nel decennale della sua scomparsa: brevi note introduttive*, in *Banche, Europa e sviluppo economico*. Atti del Convegno in memoria del Prof. Franco Belli tenutosi a Siena il 4-5 maggio 2023, a cura di Brozzetti, Milano, 2023, pp. 3 ss.

<sup>2</sup> GOBBI, *Banche sviluppo economico*, in *Banche Europa e sviluppo economico*, a cura di Brozzetti, cit., pp. 345 ss.

rio continentale possa assolvere alla funzione di promuovere lo sviluppo economico solo a fronte di riforme regolamentari che ne liberino il potenziale inespresso ma anche per evidenziare come, almeno a mio modesto giudizio, quel consolidamento continentale sia ormai urgente e non più procrastinabile per assicurare un presente e un futuro di prosperità all'Unione.

A me sembra infatti che se l'Unione europea intende davvero prepararsi alle molte sfide del presente, l'eliminazione degli ostacoli normativi e istituzionali a un più profondo consolidamento bancario e finanziario continentale debba essere in cima all'agenda politica. Ben più in alto della difesa comune e del riarmo, e allo stesso livello invece di una equilibrata, misurata e al tempo stesso lungimirante, gestione della transizione ecologica, energetica e digitale. Ciò è particolarmente importante in particolar modo per gli enti a rilevanza sistemica (G-SII e O-SII) e per i conglomerati finanziari dell'area dell'euro<sup>3</sup>. Compiere progressi significativi in questo ambito è essenziale per completare l'Unione bancaria e far progredire in modo visibile l'Unione dei mercati dei capitali (CMU) – ora ridenominata Unione del risparmio e degli investimenti (SIU) – per promuovere la stabilità finanziaria e per garantire la competitività globale dell'UE, come sottolineato anche dai rapporti Draghi<sup>4</sup> e Letta. È solo da qui che si può sperare di avviare una stagione di programmazione strategica continentale, fondata sulle realtà e le libertà del mercato e non sviata dalle illusioni, ambizioni e narrazioni di breve respiro di una politica ostaggio di ideologie dalla “veduta corta”.

Per superare le molteplici e insidiose sfide normative, istituzionali e politiche che ostacolano questo consolidamento, specialmente interstatale (ma non solo), è tuttavia necessaria una strategia legislativa multiforme. Le azioni necessarie includono strategie volte a: i) agevolare la formazione e la crescita di gruppi finanziari transfrontalieri semplificando gli strumenti disponibili e soprattutto garantendo un libero mercato del controllo societario, eliminando al contempo gli ostacoli prudenziali che ancora persistono; ii) consentire una efficiente gestione del capitale e della liquidità a livello di gruppo attraverso la revisione del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) per dare maggior spazio alle deroghe dai requisiti individuali per le filiazioni dei gruppi intraeuropei, e iii) dare

---

<sup>3</sup> V. anche ANGELONI, *The Next Goal: euro area banking integration. A single jurisdiction for cross border banks*, IPOL STU (2024)741527 EN.

<sup>4</sup> DRAGHI, *The future of European competitiveness*, Bruxelles, Settembre 2024, p. 287.

maggior certezza del diritto nel quadro di risoluzione specificando le condizioni applicabili per i trasferimenti infragruppo di attività e per gli accordi di condivisione delle perdite durante la risoluzione.

I ritardi di queste riforme rischiano di perpetuare la frammentazione, limitare il potenziale di crescita dei mercati finanziari europei e indebolire la stabilità finanziaria dell'UE in un panorama internazionale sempre più complesso, nel quale la frammentazione europea e il suo nanismo finanziario sono ormai divenuti un problema di natura esistenziale. Se si vuole invertire la lenta agonia dell'economia dell'euro zona, non è sufficiente un riassetto dell'industria finanziaria su base nazionale (che pure, per quanto riguarda l'Italia, è particolarmente benvenuto, perché pone le basi per un ruolo continentale anche dei capitali italiani). L'europeismo qui non è più un'opzione politica; è una necessità economica.

## 2. Le ragioni del consolidamento interstatale.

Il consolidamento bancario interstatale offre vantaggi significativi sia per la stabilità finanziaria che per il mercato interno. Promuovendo la diversificazione geografica e dei modelli di *business*, contribuisce alla dispersione più efficiente dei rischi, rafforzando la resilienza degli istituti finanziari agli *shock* asimmetrici. Questa diversificazione garantisce che le banche siano meno esposte alle fluttuazioni economiche locali, rendendole più stabili.

Dal punto di vista del mercato, il consolidamento favorisce una più forte concorrenza interstatale e internazionale, migliora la qualità del servizio e abbatte la segmentazione lungo i confini nazionali. Crea un ecosistema finanziario più integrato ed efficiente, che a sua volta sostiene la trasformazione digitale dei servizi finanziari ed è indispensabile per preservare la competitività globale dell'UE in un'epoca di rapidi cambiamenti tecnologici (e di nuovi rischi, climatici, geopolitici, tecnologici).

Inoltre, i vantaggi del consolidamento si estendono oltre il settore bancario tradizionale a settori contigui, tra i quali quello dell'*investment banking*, della gestione patrimoniale, delle assicurazioni e del *private equity*. Tutti questi settori sono attualmente eccessivamente frammentati in Europa e non riescono quindi a raggiungere, malgrado le evidenti potenzialità, le dimensioni necessarie per competere efficacemente sulla scena globale. Il consolidamento dei gruppi bancari transfrontalieri può fungere dunque da catalizzatore del cambiamento anche per questi settori, e genererebbe così un effetto a catena che farebbe finalmente

dell'Unione un attore competitivo nella finanza globale. È da lì, del resto, come ben mostra la traiettoria del *private equity* nordamericano, che si pianifica in modo strategico, e si governa, l'economia.

### 3. Affrontare gli ostacoli normativi.

Nonostante i suoi evidenti vantaggi macroeconomici, il consolidamento interstatale continua ad incontrare notevoli difficoltà, in gran parte derivanti da quadri normativi obsoleti e da miopi resistenze politiche, vittime di “vedute corte”. Per anni, la riluttanza politica e i timori di contagio finanziario hanno impedito ogni reale progresso su questi temi. Tuttavia, i rischi di contagio finanziario sono ora molto mitigati, se non addirittura (quasi per intero) rimossi, grazie ai progressi raggiunti dall'Unione bancaria nella preparazione alla risoluzione. In particolare, il conseguimento nel primo trimestre 2024 degli obiettivi MREL (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili) e TLAC (capacità totale di assorbimento delle perdite) ha rappresentato un passo fondamentale per assicurare il completamento della messa in opera degli strumenti per la gestione ordinata della crisi senza ricorso ai salvataggi pubblici a spese dei contribuenti dei singoli stati membri.

La Banca centrale europea (BCE), la Commissione europea e l'Autorità bancaria europea (ABE) hanno coerentemente svolto un ruolo propulsore, in anni recenti, per cercare di avviare un percorso di superamento di queste barriere normative e politiche. Ad esempio, la guida della BCE del 2020 sul consolidamento ha chiarito le aspettative di vigilanza, sottolineando i benefici economici e prudenziali delle fusioni transfrontaliere. Analogamente, la relazione della Commissione europea del 2023 sul meccanismo di vigilanza unico (MVU) ha evidenziato che la persistente segmentazione del mercato e la limitata attività transfrontaliera sono limiti che devono essere superati e richiedono urgente attenzione. Ciò serve anche per far progredire la Unione dei mercati dei capitali. Come osservato nella relazione del Forum di alto livello del 2020<sup>5</sup>, una debolezza fondamentale dei mercati finanziari europei risiede negli ostacoli strutturali che scoraggiano gli operatori finanziari dall'ampliare le loro attività a livello transfrontaliero. Il Presidente Letta, nel suo rapporto

---

<sup>5</sup> *A New Vision for Europe's Capital Markets. Final Report of the High Level Forum on Capital Markets Union*, June 2020.

di aprile 2024, sollecita riforme normative per semplificare le operazioni transfrontaliere e snellire i requisiti prudenziali, mentre il Presidente Draghi, nel suo rapporto sulla strategia di competitività per l'Europa di settembre 2024, avverte che l'inazione rischia di ulteriormente aggravare il grave ritardo finanziario dell'Europa.

È così. Questi ostacoli, che persistono da lunga data, hanno infatti minato la competitività dei mercati dell'Unione su scala globale, scoraggiato gli investimenti esteri e impedito alle imprese finanziarie europee di competere ad armi pari con i loro omologhi internazionali. Per questo, nel nuovo contesto globale, affrontare queste sfide ora è una questione esistenziale.

Tuttavia, le controversie politiche, afflitte da “vedute corte” in quasi tutti gli stati membri, continuano a ostacolare il necessario progresso. Se ne è avuta emblematica, e deprimente, prova nei prolungati dibattiti e nello stallo che hanno interessato il terzo pilastro dell'Unione bancaria – un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Le resistenze alla mutualizzazione del debito e all'istituzione di una linea di credito del MES (Meccanismo europeo di stabilità) sono emblematici punti di emersione della distanza che separa realtà e narrazione politica. Sebbene l'EDIS sia indubbiamente una pietra angolare dell'Unione bancaria, ed è necessario che sia adottato quanto prima, i suoi ritardi non dovrebbero comunque essere assunti a pretesto per bloccare altre riforme fondamentali. Facilitare il consolidamento interstatale è una di queste riforme che può procedere in modo indipendente e produrre benefici immediati per la resilienza e l'integrazione del sistema finanziario dell'UE.

#### 4. Lezioni dagli Stati Uniti.

La posizione cauta dell'Europa nei confronti di un sistema bancario interstatale di scala continentale presenta sorprendenti somiglianze con la storica resistenza alla crescita interstatale delle banche di cui si fece esperienza, in un ormai lontano passato, negli Stati Uniti. Sennonché gli Stati Uniti hanno poi avuto la lungimiranza di adottare per tempo una legislazione trasformativa – a partire dal *Bank Holding Company Act* del 1956 e fino al *Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act* del 1994 – per superare queste barriere. Questo cambiamento ha consentito una maggiore diversificazione geografica, ha rafforzato il sistema finanziario e, in ultima analisi, ha rimodellato il panorama finanziario statunitense. L'Europa, invece, rischia di rimanere intrappolata in

un'inerzia normativa e politica simile a quella sperimentata negli Stati Uniti a metà del XX secolo.

L'attuale esitazione politica in Europa si fonda infatti proprio sulle medesime ragioni che oltre settanta anni fa venivano opposte negli Stati Uniti ai fautori di un sistema bancario interstatale: che cioè poche grandi banche insediate nei più importanti stati finirebbero con il dominare il mercato continentale a danno di banche e economie regionali concentrando in tal modo un potere finanziario eccessivo. Eppure, l'esempio del consolidamento bancario intervenuto negli Stati Uniti evidenzia come costruire un sistema finanziario più forte e unificato è in grado di guidare la crescita e di meglio resistere agli *shock* economici senza razionare credito a livello locale.

## 5. Un percorso legislativo pragmatico per il futuro.

Per consentire il consolidamento interstatale, l'UE ha bisogno di un'iniziativa legislativa pragmatica, che nel quadro di un'opera di semplificazione, cui è urgente por mano, adotti alcune misure specifiche in tema di gruppi bancari transfrontalieri e di conglomerati finanziari. Occorre facilitare la nascita e crescita di gruppi finanziari transfrontalieri, consentire una gestione integrata di gruppo di capitale e liquidità anche su base transfrontaliera, e completare il quadro giuridico della risoluzione, con particolare attenzione alle complessità operative dei gruppi transfrontalieri.

### 5.1. Nascita e crescita: facilitare i gruppi finanziari transfrontalieri.

Le disposizioni vigenti in materia di diritto societario, in particolare quelle che disciplinano le fusioni e le acquisizioni transfrontaliere, non sono ancora riuscite nell'intento di semplificare e facilitare quelle operazioni. Le acquisizioni e fusioni transfrontaliere restano complesse, incerte e eccessivamente costose. Per affrontare questo problema, l'UE dovrebbe introdurre, semplificando anche gli snodi più complessi dell'attuale regime delle offerte pubbliche di scambio mediante aumento di capitale di servizio, una disciplina semplice ed efficace dello scambio di azioni in stile statunitense. A differenza delle fusioni, lo scambio di azioni conserva l'identità giuridica delle entità coinvolte, facilitando la *compliance* prudenziale, in particolare la persistenza dei modelli di *rating* interno dopo il consolidamento.

Questo strumento era stato per vero preso in considerazione durante gli studi preparatori per l'elaborazione della direttiva sulle fusioni transfrontaliere del 2019, ma è stato lasciato cadere prima della presentazione della proposta di direttiva per evitare di incontrare ostacoli politici. È tuttavia uno strumento facilmente disciplinabile sotto il profilo della tecnica normativa, e che avrebbe un notevole potenziale.

Serve soprattutto, ora più che mai, un libero mercato del controllo societario.

Per le banche e le altre istituzioni finanziarie occorre rendere obbligatoria la regola di neutralizzazione di cui all'articolo 11 della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto del 2004. Una revisione della direttiva è del resto attesa da tempo. Del pari, come i fatti di cronaca in Spagna, in Germania e da ultimo in Italia dimostrano, occorre ridefinire in questo settore, meglio di quanto non abbia purtroppo fatto in via generale il regolamento (UE) 2019/452, le restrizioni di diritto pubblico al consolidamento finanziario. È qui essenziale che sia data alla sola Commissione europea la competenza di vietare o sottoporre a condizioni nell'interesse pubblico, per via di c.d. *golden power*, tali operazioni, analogamente a quanto già fa l'articolo 21 del regolamento CE sulle concentrazioni e in linea con lo spirito riflesso dapprima nella direttiva 2007/44, poi nella CRD, che escludeva ogni valutazione di (presunta) necessità economica del mercato nella valutazione prudenziale delle acquisizioni bancarie. Solo così si può assicurare una veduta lunga e un approccio coerente a livello dell'UE.

È infine tempo di superare gli ostacoli prudenziali che ancora persistono. La Guida 2020 della BCE ha chiarito che il consolidamento interstatale non richiede intrinsecamente maggiorazioni di capitale. Permangono tuttavia altri ostacoli prudenziali, come ad esempio il regime, frammentato a livello nazionale, delle grandi esposizioni (che ha modo di operare anche rispetto a partecipazioni infragruppo<sup>6</sup>) e delle operazioni con parti correlate. Una soluzione uniforme a livello dell'UE porrebbe rimedio a tali incoerenze, garantendo una distribuzione semplificata del capitale all'interno dei gruppi transfrontalieri.

---

<sup>6</sup> Mentre alcuni Stati membri concedono un'esenzione a pieno titolo per le esposizioni infragruppo a gruppi e conglomerati bancari soggetti a vigilanza supplementare, altri non esentano le esposizioni infragruppo all'interno di conglomerati. Ce ne sono anche alcuni che non affrontano nemmeno il problema.

## 5.2. Vita adulta: migliorare la gestione del capitale e della liquidità a livello di gruppo.

Ma soprattutto i gruppi bancari e finanziari transfrontalieri incontrano ostacoli persistenti nella gestione efficiente del capitale e della liquidità. Un punto di partenza per la necessaria riforma del quadro normativo può essere il rilancio delle proposte della Commissione europea del 2016 di modifica degli articoli 7 e 8 del CRR in tema di deroghe ai requisiti individuali di capitale e liquidità per le filiazioni dell'UE. Ma si dovrebbe oggi muovere con maggiore decisione di quella che ebbe la Commissione nel 2016, e parificare integralmente, sotto questo profilo, il trattamento dei gruppi domestici a quelli dell'Unione.

Una delle principali sfide per la gestione integrata di capitale e liquidità a livello di gruppo transfrontaliero resta tuttavia rappresentata dall'incertezza giuridica che genera l'applicazione del diritto societario e fallimentare nazionale alle operazioni intragruppo; ciò impedisce nei fatti ai consigli di amministrazione di attuare rapidamente e senza esitazioni trasferimenti intragruppo quando essi pur sono giustificati da esigenze di stabilità. Al contempo, non è agevole per le autorità di vigilanza navigare la complessità delle garanzie intragruppo o di altri meccanismi di sostegno infragruppo diversamente disciplinati a livello nazionale.

Per risolvere questo problema, l'Unione dovrebbe dettare per le banche regole armonizzate certe, ampliando l'ambito di applicazione degli articoli 19-26 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) in tema di accordi di sostegno infragruppo nella fase di intervento precoce, correggendone al contempo le complessità e inadeguatezze che ne hanno fino ad oggi decretato il sostanziale insuccesso. Del resto, la valorizzazione delle efficienze della struttura di gruppo è pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>7</sup> e con il quinto dei Principi di Corporate Governance del Comitato di Basilea per le banche.

---

<sup>7</sup> C-528/12, *Mömax*, ECLI:EU:C:2014:51; C-292/16, *A Oy*, ECLI:EU:C:2017:888; C-386/14, *Groupe Steria*, ECLI:EU:C:2015:524; C-524/04, *Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation*, ECLI:EU:C:2007:161; C-311/08, *Société de Gestion Industrielle*, ECLI:EU:C:2010:26; C-382/16, *Hornbach Baumarkt*, ECLI:EU:C:2018:366. Per una discussione approfondita, SCHÖN, *Organisationsfreiheit und Gruppeninteresse in Europäischen Konzernrecht*, *Zeitschrift für Unternehmens und Gesellschaftsrecht*, 2019, vol. 48, n. 3, pp. 343-378.

### 5.3. Crisi e morte: garantire la certezza del diritto nella risoluzione delle crisi.

La risoluzione rappresenta la fase finale e più critica del ciclo di vita di un gruppo finanziario. Quadri di risoluzione efficaci devono garantire senza incertezze l'*upstream* delle perdite e il *downstream* dei fondi all'interno dei gruppi transfrontalieri. Tuttavia, permangono notevoli ambiguità giuridiche in questo ambito, che aggravano le tensioni tra gli stati membri e minano la fiducia nel processo di risoluzione<sup>8</sup>.

Servono dunque disposizioni direttamente applicabili che specifichino le condizioni alle quali si attuano i trasferimenti infragruppo di attività e gli accordi di condivisione delle perdite durante la risoluzione. A tal fine si dovrebbe prendere le mosse dalle garanzie di cui all'art. 45, lett. f), punto 3, BRRD e agli artt. 12-*octies* e 12-*nonies* dello SRMR, rimuovendo tuttavia le ambiguità che attualmente ne ostacolano l'applicabilità.

## 6. Conclusione.

Il consolidamento dell'industria bancaria europea non è un mero orpello tecnico, ma è una pietra miliare della resilienza finanziaria ed economica dell'Unione. Eliminando gli ostacoli al consolidamento continentale dell'industria bancaria e finanziaria, l'UE può rafforzare la stabilità finanziaria, migliorare la competitività e approfondire i suoi mercati dei capitali.

I ritardi nell'affrontare tale questione rischiano non solo di minare l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali, ma anche la posizione dell'Europa in un panorama globale sempre più competitivo e complesso. Il prezzo dell'inazione, questa volta, è esistenziale. Se si vuole conseguire reale sovranità economica, resilienza e prosperità a medio e lungo termine, occorre il consolidamento bancario in Europa, ora.

---

<sup>8</sup> In effetti, le deroghe al capitale e alla liquidità concesse dalle autorità di vigilanza a volte non sono rispecchiate dalle deroghe interne al MREL (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili) concesse dalle autorità di risoluzione.